

Consorzio LaMMA
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – DEFINIZIONE FONDI 2024
ULTERIORI DISPOSIZIONI
DERIVANTI DA FONDI CONTRATTUALI

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nelle persone di:

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia

CISL FSUR Oreste Sorace

ANIEF Mario Finoia

per la definizione dell'Accordo sull'Utilizzo dei FONDI DISPONIBILI PER L'ANNO 2024



VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, il CCNL 19 aprile 2018 e il CCNL 18.01.2024 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTI, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII ed il CCNL del 6 dicembre 2022 sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021 e articoli art. 9 e ss. del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11 e II biennio economico, articolo 6, che confermano "le risorse e le modalità di suddivisione" delle medesime, "già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali", salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l'art.68 del CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca" che ha ridefinito le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità ex lettere b) ed e) e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, "gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata";

VISTO l'articolo 11 comma 1 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022, che ha disposto l'incremento dell'indennità di Ente di cui all'art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento "alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

TENUTO CONTO della necessità di definire i criteri di distribuzione delle risorse, a garanzia del rispetto della programmazione delle attività e delle politiche del personale dell'Ente;

PRESO ATTO che a norma del CCNL del 21.02.2002 le progressioni di cui all' articolo 54 del medesimo CCNL sono attualmente ferme;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui "Gli Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni";

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui "Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato".

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato non costituiscono un "fondo" ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine.



Art. 1

Fondo derivante da residui delle prestazioni a Committenti esterni.

Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse: le risorse che costituiscono il fondo di incentivazione di cui all'art. 19 CCNL EPR 2002-2005, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, continuano ad essere suddivise secondo i principi riportati nel Regolamento delle attività per conto terzi.

Art. 2

Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale.

Viene costituito, ai sensi dell'art. 144 del nuovo CCNL sottoscritto il 18.01.2023, il fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale nell'ambito dell'importo dell'1% del monte salari relativo al personale dipendente nell'anno di riferimento, pari a € 9.475.

L'importo da assegnare per l'anno 2024 è da imputare completamente a sussidi ordinari e speciali per spese come esplicitato nel regolamento benefici in vigore.

Il beneficio verrà assicurato secondo le modalità previste nell'allegato disciplinare avente ad oggetto benefici socio-assistenziali al personale Consorzio LaMMA.

Eventuali residui saranno utilizzati per i benefici di natura assistenziale e sociale nell'anno di competenza successivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia

CISL FSUR Oreste Sorace

ANIEF Mario Finoia

